




# COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### Regolamento



SERVICE A CURA DI:

Dott. Ing. E. Ippolito

COLLABORATORI:

Dott.Urb. R. Cazziola

Dott.Urb. M. Fasan

Dott.Urb. A. Meneghetti

Dott.Urb. P. Sartori

Dott.Ing. A. Paglianti

Gen 2009	2		<b>Terza Emissione</b>	Ing. Ippolito	Ing. Ippolito	Ing. Ippolito
Lug 2008	1		<b>Seconda Emissione</b>	Ing. Ippolito	Ing. Ippolito	Ing. Ippolito
Feb 2008	0		<b>Prima Emissione</b>	Ing. Ippolito	Ing. Ippolito	Ing. Ippolito
DATA	REV.	NOME FILE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
SCALA	-		FORMATO: -	Elaborato n°		
DATA:	Giugno 2010					

<b>1 – PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 – Campo di applicazione .....	2
Art. 2 – Applicazione dei limiti .....	2
Art. 3 – Disciplina transitoria per attività esistenti .....	2
<b>2 – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE</b> .....	<b>3</b>
Art. 4 – Strumenti urbanistici .....	3
Art. 5 – Trasformazioni edilizie .....	4
Art. 6 – Opere stradali e infrastrutture di trasporto .....	5
Art. 7 – Permessi di costruire e DIA .....	6
<b>3 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</b> .....	<b>7</b>
Art. 8 – Impianti e attrezzature .....	7
Art. 9 – Orari .....	7
Art. 10 – Limiti massimi .....	7
Art. 11 – Casi particolari .....	8
Art. 12 – Procedure .....	8
<b>4 – MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI</b>	<b>9</b>
Art. 13 – Definizioni .....	9
Art. 14 – Attività, manifestazioni e feste rumorose temporanee .....	9
Art. 15 – Localizzazione delle aree .....	10
Art. 16 – Procedure .....	10
Art. 17 – Limiti massimi .....	10
Art. 18 – Orari .....	11
Art. 19 – Casi particolari .....	11
<b>5 – DISCOTECHES, SALE DA BALLO E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO</b>	<b>12</b>
Art. 20 Procedure .....	12
Art. 21 Limiti .....	12
Art. 22 Orari .....	12
<b>6 – ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE</b> .....	<b>13</b>
Art. 23 – Allarmi Acustici .....	13
Art. 24 – Altoparlanti su veicoli .....	13
Art. 25 – Campane per cerimonie religiose .....	13
Art. 26 - Impianti di condizionamento o climatizzazione .....	13
Art. 27 – Macchine da giardino .....	14
Art. 28 – Razzi e fuochi d'artificio .....	14
<b>7 – CONTROLLI E SANZIONI</b> .....	<b>15</b>
Art. 29 – Accertamenti .....	15
Art. 30 – Misurazioni e controlli .....	15
Art. 31 – Sanzioni amministrative e ordinanze .....	15
Art. 32. – Norme di carattere transitorio .....	16

## **1 – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina e regola tutte le azioni di competenza comunale in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e D.P.C.M. 1.3.1991.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art, 659 del Codice Penale.

### **Art. 2 – Applicazione dei limiti**

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 ad ogni classe acustica, in cui è suddiviso il territorio comunale, sono definiti i valori limite d'emissione, immissione, di attenzione e di qualità, distinti per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

### **Art. 3 – Disciplina transitoria per attività esistenti**

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatte salvo le infrastrutture che sono e saranno disciplinate da normativa specifica.

Ogni titolare di qualsiasi attività che possa per sua natura e/o tipologia determinare emissione di rumore verso l'esterno dovrà verificare il rispetto o meno delle sue emissioni ai limiti di cui al DM 14.11.1997 e secondo la zona ove queste sono insediate e/o dove risultino insediati i vari ricettori sensibili, se presenti.

Tali condizioni di conformità dovranno essere attestate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ogni titolare di attività dovrà tenere nella sede operativa a disposizione di organi di vigilanza unitamente ad attestazione tecnica redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali dei tecnici competenti di cui all'art. 2 legge 477/95.

Quanto sopra dovrà essere attuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del presente regolamento

## **2 – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**

### **Art. 4 – Strumenti urbanistici**

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)

2. L'approvazione di quanto sopra comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

3. Nella definizione dell'assetto planivolumetrico dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto o alla fascia di pertinenza. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici (barriere acustiche o altro).

4. Per tutti gli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legge urbanistica regionale vigente dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;
- - previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997,
- - individuazione dei requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dal rumore trasmesso.

5. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

## **Art. 5 – Trasformazioni edilizie**

1. Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro “ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni” dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica, con le precisazioni di cui al presente Regolamento.

2. I titolari dei progetti o delle opere predispongono, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.);

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. Le domande per il rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività, o le denunce di inizio attività, ove previste, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico contenente altresì la descrizione delle misure previste per contenere i valori di emissione entro i limiti consentiti.

4. E' fatto obbligo, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 447/95, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 lett. a) c) d) e) f) o da collocarsi nelle relative fasce di rispetto delle strade di cui alla lettera b) comma 2.

5. I Permessi di costruire e le denunce di inizio attività (DIA) per demolizione con ricostruzione, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento di edifici destinati alla permanenza di persone e comunità (esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive), di cui all’art. 2, comma 1, lettera B della L. 447/95 e al DPCM 5.122.1997, devono essere corredate dalla documentazione relativa al rispetto dei

requisiti acustici passivi dell'edificio e ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne.

6. Per gli edifici di tipo abitativo di nuova costruzione dovrà essere presentata valutazione di clima acustico e/o (secondo quanto previsto dal presente regolamento) la relazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, tenendo presente che i requisiti degli stessi dovranno fare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997.

7. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione, ampliamenti o sopraelevazioni, restauro o risanamento che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati precedentemente.

## **Art. 6 – Opere stradali e infrastrutture di trasporto**

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Marostica ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità ove necessario ed a seguito di una valutazione tecnica specifica a cura di un tecnico competente) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti: ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e Strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. (Rif.

DPR n.142 del 30-03-2004)

2. La relazione di impatto acustico, di cui all'art.8, comma 2, della L. 447/95 e, redatta da un tecnico competente e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

3. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di confort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

4. In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto la valutazione di previsione di impatto acustico, laddove necessario, provvede ad idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti.

### **Art. 7 – Permessi di costruire e DIA**

1. Per quanto riguarda le istanze di permesso di costruire o D.I.A. per gli edifici e strutture di cui all'allegato "A" del D.P.C.M. 5/12/97 deve essere predisposta relazione, da tecnico competente, circa i requisiti acustici passivi degli edifici, di cui al medesimo D.P.C.M.

2. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia relativa ad edifici ad uso produttivo, commerciale, sportivo, ricreativo, la relazione di impatto ambientale, predisposta da tecnico competente, dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno. In questo caso la relazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica e del criterio differenziale, di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

3. La relazione di cui al comma 2, non dovrà essere presentata per gli edifici residenziali o adibiti ad usi assimilabili, dal punto di vista della rumorosità, alla residenza o, in linea generale, compatibili con i livelli di rumorosità consentiti nella zona di riferimento, individuati con apposito provvedimento del competente responsabile. In tali casi la relazione tecnica potrà essere sostituita da una semplice dichiarazione che attesti che non ci sono emissioni inquinanti verso l'esterno.

### **3 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **Art. 8 – Impianti e attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali e assimilabili, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione.
2. Per ogni attrezzatura dovranno essere utilizzati accorgimenti per renderne meno rumoroso l'uso.
3. All'interno dei cantieri dovranno in ogni caso essere utilizzati accorgimenti al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

#### **Art. 9 – Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili con immissioni che non rispettano i limiti di zona acustica, sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
2. L'uso di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito, nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. In cantieri stradali l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, o di potatura ed abbattimento di alberi e assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

#### **Art. 10 – Limiti massimi**

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovranno mai essere superati i seguenti valori limite di immissione:

- in classe I e II:  $L_{aeq} = 65 \text{ dB(A)}$
- in classe III e IV:  $L_{aeq} = 70 \text{ dB(A)}$
- in classe V:  $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi (residenze, uffici), prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di misura (TM) \_ 10 minuti.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di  $L_{aeq} = 55 \text{ dB(A)}$ , misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse, riferito a un tempo di misura (TM) \_ 10 minuti.

2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di attività rumorose e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale in vigore.
3. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.



### **Art. 11 – Casi particolari**

1. Nei cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, al soggetto gestore è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario per l'attività da compiersi.
2. Nel caso di esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni.
3. Fa parte di servizio di pubblica utilità di cui al comma uno anche l'utilizzo di cannoni anti grandine; detti impianti sono disciplinati con apposito regolamento.

### **Art. 12 – Procedure**

1. Le attività di cantiere esercitate nei limiti indicati negli articoli 9 e 10, non sono oggetto di autorizzazione specifica.
2. Se le attività di cantiere, per motivi documentabili, non sono in grado di garantire il rispetto dei limiti di immissione e/o orari individuati negli artt. 9 e 10, il committente o il Legale Rappresentante dell'impresa dovrà richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione in deroga. La domanda, dovrà essere corredata dalla documentazione di previsione di impatto acustico.
3. L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata, dall'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere A.R.P.A.V.. Il silenzio dell'ufficio competente equivale a provvedimento di accoglimento della richiesta.
4. La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata dall'impresa che ha ricevuto in appalto i lavori, anche per i lavori eventualmente eseguiti da altre ditte in subappalto.
5. L'autorizzazione in deroga potrà contenere prescrizioni.
6. Resta salvo il potere di sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata in deroga, qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità, in caso di abuso o qualora siano mutate le condizioni che ne hanno reso possibile il rilascio.

## **4 – MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI**

### **Art. 13 – Definizioni**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire delle deroghe ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, le gare automobilistiche-motoristiche e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, con o senza l'utilizzo di strumentazioni musicali anche amplificate e con allestimenti temporanei.

### **Art. 14 – Attività, manifestazioni e feste rumorose temporanee**

1. Le attività, manifestazioni e feste a carattere temporaneo che producono livelli di rumore più elevati dei limiti acustici previsti nel piano di zonizzazione acustica, possono usufruire della deroga ai limiti acustici previsti nella zonizzazione, nel rispetto degli adempimenti di seguito indicati ed in ogni caso dei limiti massimi assoluti di immissione di cui all'art. 17, purchè non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare e gli orari di cui all'art.18, per ogni soggetto promotore, indipendentemente dai mutamenti di titolarità.

2. Relativamente agli intrattenimenti musicali effettuati a supporto dell'attività principale nei pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali in genere, le 30 giornate di cui al precedente comma non possono essere continuative.

### **Art. 15 – Localizzazione delle aree**

1. La localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.
2. Altre aree sono individuate o possono essere stabilite dal Comune, qualora siano destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni di consolidata tradizione locale, oppure occorra individuarle a causa di eventi imprevisti o di carattere eccezionale o legati alla sicurezza e al traffico.

### **Art. 16 – Procedure**

1. I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:
  - una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
  - l'attestazione del rispetto degli orari e dei limiti di cui al presente regolamento;
  - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
2. Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario indicati nell'art. 18 dovrà presentare specifica domanda di deroga, entro il termine perentorio di 25 giorni antecedenti l'inizio dell'attività, utilizzando l'apposita modulistica, nel rispetto del limite acustico di zona.
3. Il Comune valutati i motivi della domanda tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare la deroga di cui al comma precedente avvalendosi, se del caso, del parere dell'A.R.P.A.V. e dell'ULSS. La domanda di deroga si intende accolta qualora il Comune non comunichi il diniego almeno 10 giorni prima l'inizio dell'attività.
4. Il titolare dell'attività dovrà tenere a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione, per i controlli da parte degli enti preposti, la seguente documentazione:
  - copia della dichiarazione nell'ipotesi di cui al precedente comma 1;
  - l'originale dell'autorizzazione ovvero copia della domanda presentata al Comune ai sensi del precedente comma 3.

### **Art. 17 – Limiti massimi**

1. I limiti massimi assoluti di immissione da non superare sono i seguenti:
  - in classe I, II, III e IV:  $L_{aeq} = 70 \text{ dB(A)}$
  - in classe V :  $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi, prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di misura (TM) \_ 10 minuti

2. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

### **Art. 18 – Orari**

1. L'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere interrotto alle ore 24.00. L'amministrazione potrà autorizzare eventuali deroghe all'orario in occasione di eventi particolari.
2. I luna park e le attività simili possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

### **Art. 19 – Casi particolari**

1. Comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento

## **5 – DISCOTECHES, SALE DA BALLO E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO**

### **Art. 20 Procedure**

1. Alla domanda di permesso a costruire per le strutture di cui al presente titolo deve essere allegata un'idonea documentazione di impatto acustico.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 Aprile 1994 N° 425, il proprietario dell'immobile deve allegare la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

### **Art. 21 Limiti**

1. I limiti massimi in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate all'intrattenimento danzante e spettacolo saranno i seguenti:
  - 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow ( $L_{A_{Smax}}$ );
  - 95 dBA di livello equivalente integrato su un tempo di almeno 60 sec. ( $L_{aeq,1m}$ ).
2. Il livello dei limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16.4.1999 N° 215.

### **Art. 22 Orari**

1. Agli esercizi è consentito:
  - l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale dalle ore 10.00 alle ore 23.30
  - l'effettuazione di intrattenimenti musicali, all'interno del locale, dalle ore 10.00 alle ore 23.30
2. I gestori degli esercizi possono richiedere deroghe alla fascia oraria in cocomitanza con eventi straordinari o estensioni d'orario fino alle ore 02.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica. Tali deroghe possono essere concesse per un massimo di giorni 30 per anno solare.
3. Eventuali deroghe all'orario di cui ai commi precedenti potranno essere rilasciate solo se non risultano essere pervenute eventuali lamentele al riguardo.

## **6 – ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE**

### **Art. 23 – Allarmi Acustici**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti, anche se intermittenti, nel periodo di riferimento diurno e notturno.
2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso al luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo alla localizzazione della sede di provenienza dell'allarme.
3. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti.
4. I segnali d'allarme di cui sopra non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

### **Art. 24 – Altoparlanti su veicoli**

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

### **Art. 25 – Campane per cerimonie religiose**

1. L'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso dalle ore 06:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle grandi festività; dallo ore 6:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.
2. Eventuali deroghe all'orario di cui ai commi precedenti potranno essere concesse dal Sindaco.

### **Art. 26 - Impianti di condizionamento o climatizzazione**

1. L'installazione in edifici esistenti di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento/climatizzazione, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale.

## **Art. 27 – Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine con motore a scoppio e similari e di impianti e macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Nei giorni festivi l'uso delle predette macchine è consentito dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

## **Art. 28 – Razzi e fuochi d'artificio**

1. Può essere concessa autorizzazione all'accensione di fuochi d'artificio con esplosione fragorosa e il lancio di razzi, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

L'istanza dovrà essere presentata in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'evento.

2. E' comunque fatto divieto all'accensione di fuochi di artificio con esplosione fragorosa e lancio di razzi in occasione di festeggiamenti privati.

## **7 – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 29 – Accertamenti**

1. La natura ed il grado di intensità dei fenomeni acustici negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati con le modalità di cui al presente regolamento.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle attività rumorose anche tramite verifiche strumentali. Queste saranno effettuate attraverso accertamenti e controlli amministrativi e tecnici del personale di vigilanza comunale appositamente formate e addestrate e/o dall'A.R.P.A.V. o sotto la responsabilità tecnica di tecnico abilitato ai sensi Legge 447/95 debitamente iscritto negli appositi elenchi regionali.

### **Art. 30 – Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al DM 16 marzo 1998, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad ogni altro organo cui è demandata l'attività di accertamento delle violazioni amministrative e/o penali. Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale dell'A.R.P.A.V. (art.8, comma 1, L.R. 21/1999) o sotto la responsabilità tecnica di tecnico abilitato ai sensi Legge 447/95 debitamente iscritto negli appositi elenchi regionali.

### **Art. 31 – Sanzioni amministrative e ordinanze**

1. Le violazioni alle norme relative alle attività svolte all'aperto o temporanee, ovvero senza osservare le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni in deroga, sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/1999, con il pagamento di una somma da € 103 a € 516, che viene applicata con le modalità indicate nella Legge 689/1981.
2. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o per esso siano già previste sanzioni all'art. 10 della L.447/1995, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, applicata con le procedure previste dalla Legge 689/1991.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
4. In caso di constatazione del superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone, con ordinanza specifica, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico, che in ogni caso non può essere superiore a 90 giorni.
5. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Comune, con propria ordinanza, dispone la sospensione del funzionamento della sorgente sonora che causa il disturbo, se del caso apponendovi i sigilli.
6. Con la stessa ordinanza si può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.



7. In tutti i casi di violazione delle norme di legge e di regolamento relative alla tutela dall'inquinamento acustico, l'Autorità Comunale, per motivi di igiene, sanità o quiete pubblica, può ordinare la cessazione totale o parziale dell'attività rumorosa e la disattivazione di impianti e macchinari rumorosi.

8. Per quanto non disposto dal presente regolamento, in materia di sanzioni amministrative si rinvia all'art. 10 della L. 447/95, alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della L.R. 21/99, nonché della L. 689/89

### **Art. 32. – Norme di carattere transitorio**

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, pub, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della tutela dei cittadini dai rumori molesti, dovranno verificare, entro e non oltre gg. 180 (centottanta) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la loro conformità circa il rispetto dei limiti di zona e/o differenziali e, in caso, intraprendere tutte le azioni necessarie per contenere il livello di rumore nei limiti di cui al presente regolamento e dalla legge vigente. L'amministrazione comunale potrà imporre ogni intervento tecnico organizzativo e procedurale atto a limitare il rumore emesso e immesso entro il limite dell'accettabilità di cui al DM 14/11/97 nonché effettuare tutti i controlli e verifiche ritenuti necessari per l'accertamento tecnico dei fatti